



Prot. n. 1694

Determinazione n. 5/2025

Vs/rif

Aosta, 30 aprile 2025

DECISIONE UNICA DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, ED ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, AVENTE VALORE CONTRATTUALE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AMBITO SOCIALE E PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO - CIG B6AA63A43C

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

PREMESSO CHE

- a) la Società ha necessità di affidare il servizio di erogazione di corsi di formazione specialistica in ambito sociale e di elaborazione di un progetto di accompagnamento, in continuità con il corso di formazione specialistica "Ripensare e innovare il servizio sociale" erogato dalla Fondazione Emanuela Zancan;
- b) la Società ha interesse ad iscrivere n. 11 assistenti sociali alla formazione specialistica erogata dalla Fondazione Emanuela Zancan mediante i seminari che si terranno a Malosco nel periodo giugno-settembre 2025;

RILEVATO CHE

- c) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- d) in particolare, per quanto concerne gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, lo stesso art. 17, al comma 2, dispone che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai





requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- e) il presente servizio non presenta interesse transfrontaliero certo in ragione della necessità di conoscere in maniera peculiare la normativa interna italiana in materia di servizi sociali, comporta la necessaria erogazione dei corsi in lingua italiana e presenta un importo economico assolutamente modesto;
- f) i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività;
- g) il servizio presenta un contenuto definito su preliminare indicazione della committenza regionale e il progetto di accompagnamento specialistico si situa in continuità con un precedente lavoro svolto con la medesima Fondazione;
- h) per le ragioni indicate alla lettera f), risulta non solo opportuno ma altresì necessaria affidare l'erogazione dei presenti corsi alla medesima Fondazione che ha gestito e seguito l'attività oggetto dell'attuale progetto di accompagnamento, in quanto in possesso di conoscenze specifiche e dirette che permettono la maggior valorizzazione delle attività sinora svolte; tale condizione costituisce vincolo concreto derivante dalla struttura del mercato e del servizio che permette di prescindere dall'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, c. 4 cod. app., anche in considerazione della esecuzione a regola d'arte del servizio precedentemente affidato;
- i) in data 27 marzo 2025 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Place-VdA l'invito a presentare preventivo per la suddetta fornitura, indirizzata all'operatore economico Fondazione Emanuela Zancan con sede a Padova (PD);

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico ha prodotto una dichiarazione sostitutiva dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio, positivamente valutata dal RUP in quanto comprovante documentate esperienze pregresse idonee;





- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Società non richiederà la costituzione della garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo del contratto, in ragione della comprovata affidabilità dell'operatore economico;
- Si procederà a revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.2-bis al medesimo, a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; la clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione appaltante quando la variazione dell'indice sintetico stabilito nel successivo periodo supera in aumento o in diminuzione la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Si applica l'allegato II.2-bis. Atteso che la prestazione principale rientra nel CPV 80500000-9 (Servizi di formazione), presente nella Tabella D1 dell'allegato II.2-bis, ai fini della determinazione della variazione del prezzo si utilizzerà il relativo indice ISTAT;
- il CCNL applicabile è quello dei lavoratori del Commercio e terziario;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale in quanto trattasi di un servizio di natura intellettuale;
- la Società si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- l'operatore economico esegue in proprio i servizi oggetto del presente contratto; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. Il subappalto è regolato dall'art. 119 cod. app.

RITENUTO IN CONCLUSIONE

- ai fini della contrattualizzazione dei servizi in oggetto si procederà mediante l'utilizzo della Piattaforma Place-Vda, quale sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta;





- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;
- di impegnare € 35,00 per il contributo ANAC, in quanto il valore dell'affidamento è superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione;
- il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 12 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 non si prevede la possibilità di proroga del contratto se non nei limiti della durata effettiva delle attività oggetto di affidamento.

VISTI

- il D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;

DECIDE

- di affidare, sulla base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il suddetto servizio all'operatore economico Fondazione Emanuela Zancan di Padova (PD), per un importo pari ad € 44.500,00 comprensivi di tutti gli oneri;
- di affidare la fornitura in esame sulla base delle disposizioni contenute nel presente atto, avente valore contrattuale sulla base degli elementi citati ed indicati, precisando che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata all'esito positivo della stessa;
- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata e che non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D. Lgs. 36/2023, sulla base del contenuto indicato nel predetto Allegato.





-
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Michel LUBOZ.
 - di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili negli anni 2025 e 2026.

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

